

IOM office-specific Ref. No.:
XXXXXX
IOM Project code: XXXXXX
LEG Approval/Checklist Code:
XXXXXX

CONTRATTO DI APPALTO

Il presente contratto, in duplice originale, a valere tra le parti:

OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – Missione di Collegamento in Italia e di Coordinamento per il Mediterraneo, in persona del Capo Missione e I.r.p.t. in Italia(nome).....avente sede in Roma, via L.G. Faravelli, snc C.F. 96016160580, **d'ora in poi definito come OIM**

E

XXX , in persona del I.r.p.t. XXX, con sede in XXX, C.F. XXX, P.I. XXX, d'ora in poi definito anche **Appaltatore o Parte appaltatrice**

1 Introduzione e Documenti Integrali

- 1.1 L'OIM dà incarico all'Appaltatore di eseguire il progetto esecutivo/costruttivo, saggi, indagini e documentazione completa per la realizzazione di 1) un collegamento viario carrabile con stalli di parcheggio laterali a spina, in continuità ed uniformità di caratteristiche alla strada esistente e 2) Fornitura e posa in opera di pavimentazione a quadrotte in plastica con livellatura del terreno e semina a prato (d'ora in poi indicate anche come le Opere Appaltate) da effettuare presso il Casale Strozzi Superiore, sito in Roma, Via dei Casali Strozzi snc, località Piazzale Clodio.
- 1.2 I documenti di seguito elencati formano parte integrante del presente contratto, e sono ad esso allegati
- Avviso di selezione con allegate istruzioni generali agli appaltatori e ulteriori allegati ad esso;
 - Modulo d'offerta presentata dall'Appaltatore in data **XX**, con relativi allegati ad esso;
 - Avviso di Assegnazione accettato;
 - Progetto a base di Gara
- 1.3 Ogni altra eventuale documentazione di progetto, concordata e controfirmata da entrambe le parti durante l'esecuzione del presente contratto, dovrà essere ritenuta formante parte del presente contratto.
- 1.4 Tutta la corrispondenza, le istruzioni, le note e ogni altra comunicazione comunque relativa all'esecuzione del presente contratto potranno essere redatte in lingua inglese ed italiana. La versione in lingua inglese prevarrà su quella in lingua italiana!
- 1.5 Se alcuna delle parti rinviene qualsiasi discrepanza o ambiguità nel testo del presente contratto, essa deve darne immediata notizia scritta all'altra parte. Le

parti concordano di svolgere consultazioni per tentare di risolvere l'ambiguità o la discrepanza.

- 1.6 Salvo differente indicazione scritta da parte dell'OIM, ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata per iscritto al Direttore/Capo Missione dell' OIM.

2. Lavori da eseguire

- 2.1 L'Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali, le attrezzature e gli equipaggiamenti, il lavoro, la supervisione e gli altri servizi necessari per il corretto e tempestivo completamento delle Opere, in conformità al presente contratto.
- 2.2 Solo l'OIM può approvare variazioni, modifiche, cambiamenti o sostituzioni ai lavori da eseguire ai sensi del successivo (Art. 7).
- 2.3 La Committente si riserva il diritto di fornire direttamente qualsiasi materiale, attrezzatura o risorsa, e escludere o ridurre l'esecuzione sia dell'intera opera appaltata sia di parte di essa e di aggiornare gli Allegati in base alle esigenze. In tal caso dovrà essere concordata una riduzione del prezzo prestabilito.
- 2.4 Fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dell'arte, ogni materiale e/o prodotto fornito deve essere di prima scelta, e l'Appaltatore dovrà sottoporre tempestivamente alla Direzione Lavori almeno n. 3 (tre) campionature, laddove nel progetto a base di gara non siano date indicazioni specifiche. Qualora la campionatura non sia ritenuta soddisfacente dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto a fornire e porre in opera il materiale/prodotto che la Direzione Lavori indicherà, anche qualora non specificato nel progetto a base di gara, senza variazione del prezzo concordato, salvo diverso nuovo accordo scritto tra le parti.

3 Servizi di progettazione da eseguire

- 3.1 L'appaltatore dovrà svolgere tutte le attività ed opere appaltate nel rispetto delle istruzioni ed indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza, nonché sotto la direzione ed il controllo diretto dei predetti.
- 3.2 L'Appaltatore dovrà realizzare saggi ed indagini e documentazione completa per la redazione del progetto esecutivo/costruttivo strutturale
- 3.3 L'Appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo/costruttivo di tutte le opere in conformità al Progetto a base di Gara, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed alla normativa vigente in materia di edilizia.

4 Prezzo prestabilito

- 4.1 Il costo totale onnicomprensivo delle opere appaltate è stabilito in Euro XXX,XX (Euro XXX/XX), comprensivo di ogni tariffa, imposta, tassa, concessione e quant'altro che possa essere imposta da qualsiasi Pubblica Amministrazione in conseguenza o in relazione alla stipula e all'adempimento del presente contratto nonché alla esecuzione, completamento e consegna delle Opere appaltate in conformità al presente contratto.
- 4.2 Il prezzo prestabilito e i prezzi unitari indicati nell'allegato B sono vincolanti e non potranno essere modificati in nessun caso. Il prezzo prestabilito verrà modificato solo in caso di variazione delle opere approvate dall'OIM o di fornitura di materiali, attrezzature o risorse da parte della stessa ai sensi degli

artt. 2.2 e 2.3 del presente contratto, e la relativa modifica dovrà essere formalizzata per iscritto.

- 4.3 La responsabilità dell'OIM nei confronti dell'Appaltatore è LIMITATA ESCLUSIVAMENTE al regolare pagamento del prezzo indicato all'art. 4.1. rimanendo ad essa inopponibili eventuali aumenti dei salari o del costo del lavoro, o fluttuazioni nei costi dei materiali e delle attrezzature che si potessero verificare in ogni tempo successivo alla presentazione dell'offerta. I costi e le perdite economiche derivanti da una sottostima da parte dell'appaltatore dei costi di realizzazione delle opere appaltate, dall'inflazione o dalla svalutazione monetaria rimarranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

5 Modalità di pagamento

- 5.1 Il pagamento delle Opere appaltate sarà effettuato in più soluzioni ad avvenuta approvazione e certificazione degli Stati di avanzamento lavori da parte del Direttore Lavori e del Programme Manager designato dall'OIM.

- 5.2 Gli Stati di avanzamento lavori dovranno in ogni caso essere presentati all'OIM per le opportune verifiche del valore delle opere realizzate con il "MODULO CARATTERISTICHE, QUANTITÀ E PREZZI BENI FORNITI" (All. B) completato. L'Appaltatore unitamente allo Stato di Avanzamento Lavori, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Rendiconto finanziario aggiornato del Progetto
- b) Dichiarazione delle opere completate
- c) Fotografie dei progressi
- d) Fattura (previa approvazione della Direzione Lavori alla documentazione di cui ai punti precedenti e la firma del Certificato di Pagamento)

- 5.3 Il Direttore dei Lavori, entro 7 giorni dallo stato di avanzamento lavori e dalla consegna della documentazione individuata ai punti da 5.2.a a 5.2.d, provvederà a valutare detta richiesta. La richiesta di pagamento a stati di avanzamento lavori, una volta valutata e approvata, verrà pagata entro 30 giorni dalla sua approvazione. Nel periodo necessario a valutare, approvare e pagare gli importi dovuti a stati di avanzamento lavori, l'Appaltatore dovrà continuare a realizzare le opere commissionate in conformità alla Tabella di Realizzazione approvata.

- 5.4 Qualunque pagamento a stato di avanzamento lavori effettuato dall'OIM non comporta e non implica accettazione di alcuna parte delle opere già realizzate e non comporta rinuncia da parte dell'OIM al diritto di escutere le garanzie incumbenti sull'appaltatore quali previste in base al presente contratto, né di esigere le penali previste per ritardi.

- 5.5 L'Appaltatore può presentare la richiesta di pagamento finale a saldo in conformità alla realizzazione del 100%100 dei lavori appaltati e solo quando abbia già soddisfacentemente eseguito e presentato:

- (a)** Tutte le opere appaltate, comprese le disposizioni di realizzazione di variazioni quali concordate e risultanti nella documentazione allegata;
- (b)** Rettifica di tutti i vizi e delle non conformità relativi alle Opere appaltate per cui sia stata formulata contestazione;
- (c)** Smobilitazione completa e ripulitura del sito coinvolto dalle opere;

- (d) Certificazioni, autorizzazioni, attestazioni di conformità (e quant'altro previsto dalla normativa applicabile) relativi ai materiali impiegati e alle opere realizzate;
- (e) Attestazione dei lavori eseguiti, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Capo Missione attestante che le Opere appaltate sono state realizzate in conformità ai progetti e alle specifiche ed in conformità alla normativa applicabile dello Stato Italiano;
- 5.6 Un'attestazione di accettazione non definitiva delle Opere appaltate dovrà essere rilasciata dall'OIM quando l'Appaltatore abbia soddisfacentemente provveduto ai sensi dell'art. 5.5.
- 5.7 Un'attestazione di accettazione non definitiva per le lavorazioni terminate sarà rilasciata dall'OIM qualora l'OIM termini il contratto in conformità all'Art. 24 del presente contratto. Detta attestazione dovrà indicare la percentuale di completamento lavori secondo indicazioni all'Art. 5.2 e l'Appaltatore resterà responsabile per le rettifiche dei vizi e delle non conformità dei lavori completati in base all'Art. 13.2.
- 5.8 Un'attestazione di accettazione definitiva dovrà essere rilasciata dall'OIM decorso un termine di 12 mesi dall'attestazione di accettazione non definitiva, a condizione che tutti gli interventi richiesti nel corso del periodo di garanzia siano stati soddisfacentemente realizzati.

6 Termine di completamento dei lavori

- 6.1 L'Appaltatore è tenuto a rendere disponibili tutte le risorse necessarie e appropriate e a svolgere tutte le attività coordinandosi con il Direttore dei Lavori e l'OIM per garantire l'inizio dei lavori per la data del2017 ed il loro completamento e consegna all'OIM per la data del2017.
- 6.2 Ove l'Appaltatore non fosse in grado di completare le opere entro il termine indicato all'art. 6.1, l'Appaltatore potrà richiedere per iscritto una proroga indicando le ragioni della richiesta
- 6.3 La Committente non potrà approvare richieste di proroga giustificate da ragioni quali quelle indicate, a titolo di esempio, di seguito. Resta fermo che la lista che segue è meramente esemplificativa e non completa le ipotesi in cui la Committente non può concedere la proroga richiesta.
- a) Ubicazione, condizioni o limitazioni relative al Progetto identificate durante il termine di presentazione dell'offerta e di assegnazione del contratto;
 - b) Condizioni meteorologiche e climatiche normali e prevalenti nel luogo di esecuzione delle opere appaltate;
 - c) Problemi logistici, di realizzazione e di coordinamento ed altre ragioni rientranti nel controllo dell'Appaltatore;
 - d) Difficoltà finanziarie, operative e lavorative dell'Appaltatore o dei suoi fornitori o collaboratori sotto qualunque forma;
 - e) Rettifica dei vizi e delle non conformità relativi alle Opere appaltate;
 - f) Natura e condizioni del terreno.
- 6.4 La Committente potrà approvare la richiesta di proroga formalizzata dall'appaltatore per una delle seguenti ragioni:
- a) Forza maggiore, come definita all'art. 15;
 - b) Disposizioni approvate di realizzazione di variazioni che richiedano tempi ulteriori per il loro completamento da parte dell'Appaltatore, in conformità a quanto concordato tra le parti;

- c) Ritardo dell'OIM ad effettuare i pagamenti dovuti per i lavori completati e conformi. La proroga richiesta non può comunque eccedere la durata dell'interruzione dei lavori o del ritardo causato da quanto sopra.

6.5 Ove l'OIM non approvi la proroga richiesta ed i lavori non siano completati entro la data indicata all'art. 6.1, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a titolo di danni forfetariamente liquidati, un importo pari allo 0,1% del prezzo totale stabilito in contratto per ogni giorno di ritardo e fino al totale completamento ed accettazione da parte dell'OIM delle Opere appaltate in base all'art. 5.7. L'OIM potrà, a sua discrezione, accordare una dilazione condizionata laddove l'esecuzione dei lavori non sia in ritardo rispetto all'estensione ma in caso di mancato completamento entro il tempo previsto dell'estensione, il calcolo per la liquidazione dei danni per il ritardo qui delineato verrà calcolato a partire dalla data originale, antecedente all'estensione. Qualora l'accordo venga terminato da una delle due Parti per mancata consegna dei lavori, dopo la data stabilita dal presente contratto, l'Appaltatore sarà responsabile della liquidazione dei danni all'OIM, equivalente allo 0,1% del prezzo totale stabilito in contratto per ogni giorno di ritardo e fino al totale completamento ed accettazione da parte dell'OIM delle Opere appaltate.

7 Tabella dei Lavori

- 7.1 Nel rispetto dei termini fissati nell'Avviso di Assegnazione, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Committente una Tabella dei Lavori che indichi, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza, l'ordine ed i tempi di realizzazione di tutte le attività previste per la realizzazione delle opere appaltate.
- 7.2 L'Appaltatore dovrà tenere una Tabella Lavori aggiornata quotidianamente dove saranno indicati gli avanzamenti e le questioni riguardanti i lavori secondo gli standard industriali. La Tabella Lavori potrà essere controllata dall'OIM o da un suo delegato, ad intervalli stabiliti, per verificarne l'accuratezza. La Tabella Lavori sarà ritenuta fonte autorevole d'informazioni per rilevare lo stato di completamento dei lavori (percentuale di completamento lavori). In caso di omessa compilazione da parte dell'Appaltatore l'OIM avrà il diritto di determinare unilateralmente quale è la percentuale di completamento lavori, che l'Appaltatore non potrà contestare.
- 7.3 L'Appaltatore dovrà sottoporre all'OIM una Tabella dei Lavori aggiornata ogni qual volta ciò gli venga richiesto dall'OIM stessa o dal suo Direttore dei Lavori.
- 7.4 L'Appaltatore dovrà fornire notizia scritta all'OIM e al Direttore dei Lavori di ogni modifica proposta alla Tabella dei Lavori. Qualunque modifica richiede la preventiva approvazione scritta dell'OIM. L'Appaltatore deve altresì sottoporre al Direttore dei Lavori per sua approvazione una Tabella dei Lavori riveduta e corretta entro 7 giorni dalla data in cui è stata proposta la modifica.
- 7.5 Ove, in qualunque tempo, l'OIM reputi che l'avanzamento dei lavori dell'Appaltatore sia inadeguato per conformarsi ai requisiti previsti nel contratto, l'OIM potrà richiedere per iscritto all'Appaltatore di assumere tutte le misure necessarie ad accelerare l'avanzamento dei lavori. Ove, decorso un ragionevole lasso di tempo fissato dall'OIM, l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a migliorare le modalità di adempimento, l'OIM può richiedere

all'Appaltatore un aumento delle maestranze impiegate, del numero di turni, di giorni lavorativi per settimana, di ore di straordinario, di attrezzature, o richiedere la spedizione di urgenza di attrezzature e materiali, il tutto a costo e spese dell'Appaltatore e senza costi aggiuntivi per l'OIM.

- 7.6 Ove, in qualunque momento, le maestranze impiegate rimangano inoperose per via di salari non corrisposti, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a titolo di danni forfetariamente liquidati, un importo pari allo 0,1% del prezzo totale stabilito in contratto per ogni giorno di inattività e fino al momento in cui tutte le maestranze impiegate tornano a svolgere la propria attività sul Progetto. Questa penalità si applicherà indipendentemente da altre penalità previste per questo Contratto.

8 Modifica alle Opere

- 8.1 In qualunque tempo durante l'esecuzione del presente contratto, l'OIM si riserva il diritto di richiedere qualunque modifica rispetto a qualunque aspetto delle Opere, come ritenuto necessario o utile dall'OIM per la miglior realizzazione dell'opera complessiva sul Casale Strozzi.
- 8.2 Qualunque variazione o modifica, sia essa diretta ad aggiungere o a rimuovere elementi precedentemente previsti, dovrà essere comunicata all'Appaltatore a mezzo di Disposizioni di Realizzazione di Variazioni debitamente approvate e sottoscritte dal Capo Missione dell'OIM. L'Appaltatore dovrà immediatamente dare seguito ad ogni Disposizione di Realizzazione di Variazioni emessa dall'OIM.
- 8.3 Ogni variazione dovrà essere inserita in una Tabella dei Lavori aggiornata.
- 8.4 Ove alcuni dei lavori previsti nella Disposizione di Variazione siano corrispondenti con una o più voci del MODULO CARATTERISTICHE, QUANTITÀ E PREZZI BENI FORNITI (All. B), gli importi indicati nel MODULO CARATTERISTICHE, QUANTITÀ E PREZZI BENI FORNITI dovranno essere utilizzati per calcolare il costo della variazione disposta. In tutti gli altri casi, il costo di tale Disposizione di Variazioni dovrà essere valutato e corrisposto in base a specifico accordo tra le parti, il cui contenuto economico verrà determinato tenendo comunque conto delle somme indicate nei pertinenti prezziari, ridotte convenzionalmente del 40%. L'OIM avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore di fornirle un preventivo per i costi della variazione.

9 Trattenute

- 9.1 Su ogni richiesta di pagamento a stati di avanzamento lavori, valutata e approvata, dovrà essere applicata una trattenuta del 10% (dieci per cento). Tale importo che risulterà pari al 10% del Prezzo convenuto in contratto sarà trattenuto dall'OIM per essere utilizzato per riparazioni o nuove realizzazioni delle opere appaltate dovute a cattiva qualità della manodopera o dei materiali impiegati e resesi necessarie non oltre 12 mesi dal rilascio dell'attestazione di accettazione non definitiva prevista all'art. 5.6
- 9.2 Qualora venga rilasciata un'attestazione di accettazione non definitiva per lavori terminati secondo le previsioni all'art. 5.7, l'OIM applicherà ugualmente una trattenuta del 10% (dieci per cento) del Prezzo convenuto in contratto per essere utilizzata per riparazioni o nuove realizzazioni delle opere appaltate dovute a cattiva qualità della manodopera o dei materiali impiegati e resesi necessarie

non oltre 12 mesi dal rilascio dell'attestazione di accettazione non definitiva secondo le previsioni all'art. 5.7

- 9.3 L'Appaltatore ha facoltà, a partire dalla data di attestazione di accettazione non definitiva e fino alla scadenza dei 12 mesi sopra indicati, di richiedere all'OIM il rilascio della trattenuta del 10% (dieci per cento) eseguita sulla base degli articoli 9.1 e 9.2 dietro presentazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta. Tale fideiussione bancaria a prima richiesta dovrà essere emessa in una formula e da una banca accettata dall'OIM. Sarà di ammontare e valuta pari a quelli della trattenuta ed esigibile fino alla scadenza del periodo di applicazione della stessa.

10 Responsabilità dell'Appaltatore

- 10.1 Ogni autorizzazione, concessione, permesso, licenza e quant'altro richiesto e necessario per realizzare le opere appaltate, (con l'unica eccezione degli eventuali permessi o licenze di costruzione o altre autorizzazioni relativi alla progettazione delle opere, per la parte di competenza del Direttore dei Lavori) deve essere richiesta ed ottenuta da parte dell'Appaltatore, su cui incombono anche tutti i relativi costi, prima dell'inizio dei lavori.
- 10.2 L'Appaltatore deve, in ogni momento, conformarsi ed adeguarsi a tutta la normativa italiana applicabile o pertinente in relazione a qualunque aspetto connesso con la realizzazione dei lavori, tenendo comunque l'OIM indenne rispetto ad ogni sanzione, costo, spesa o qualunque altra perdita economica di qualunque natura le derivasse dalla violazione del presente articolo
- 10.3 L'Appaltatore si assume piena responsabilità delle opere realizzate ai sensi del presente contratto, fino alla loro accettazione definitiva ai sensi dell'art. 5.8. L'Appaltatore deve avere il pieno controllo e la supervisione delle opere a lui appaltate, ferme comunque le competenze ed i poteri del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, e risponderà in via esclusiva del pagamento dei salari, contributi, accessori di ogni natura e altri benefit dovuti alle maestranze e di ogni altra somma ad essi o ai subappaltatori comunque dovuta in costanza del presente contratto. L'Appaltatore risponderà pienamente per ogni danno derivato all'OIM dalla violazione del presente articolo.
- 10.4 In particolare l'Appaltatore dichiara e si impegna a rispettare tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assumendo ogni comportamento, misura, metodologia, presidio, protezione e quant'altro ivi previsto, e comunque necessario o utile a tutelare la salute e l'integrità fisica delle maestranze impiegate. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Coordinatore della sicurezza ogni rischio o pericolo inerente lo svolgimento delle opere in corso, e a collaborare pienamente con il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore dei Lavori per garantire la piena conformità alla normativa applicabile e la migliore realizzazione delle opere.
- 10.5 L'Appaltatore sarà integralmente ed in via esclusiva responsabile per ogni richiesta di risarcimento o pagamento per danni, debiti, lesioni corporali, perdite economiche derivanti o connesse alla realizzazione delle opere appaltate, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, incidenti e lesioni corporali ai suoi dipendenti o a quelli degli eventuali subappaltatori subiti nell'esecuzione del contratto, o lesioni a qualunque persona o danneggiamenti o distruzione di beni o perdite economiche a ciò connesse derivanti dalla realizzazione delle Opere appaltate o

da qualsiasi atto od omissione di qualunque tipo e natura dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, ausiliari, incaricati, collaboratori o sub appaltatori.

10.6 L'Appaltatore deve conformarsi ad ogni disposizione normativa (ivi incluse le statuizioni derivanti dalla contrattazione collettiva applicabile) regolante il rapporto di lavoro e i livelli salariali.

10.7 L'Appaltatore, in ogni tempo anche successivo all'accettazione definitiva delle opere, dovrà difendere, indennizzare e comunque tenere indenne l'OIM, i suoi funzionari, dipendenti, rappresentanti e procuratori rispetto ad ogni tipo di perdita economica, costo, danno, spesa (ivi inclusi diritti, onorari e spese legali), domanda di indennizzo, citazione in giudizio, procedimento giudiziario, pretesa o responsabilità di qualunque natura derivante o risultante da un atto o un omissione dell'Appaltatore, dei suoi funzionari, dipendenti, rappresentanti, ausiliari e subappaltatori comunque connesso all'esecuzione del presente contratto. L'OIM dovrà fornire immediata notizia scritta all'Appaltatore di qualunque richiesta scritta di indennizzo ricevuta e per cui l'Appaltatore è responsabile ai sensi del presente articolo.

11 Ispezioni ai lavori

11.1 La Committente si riserva il diritto di ispezionare i lavori in corso e di farli ispezionare al Direttore dei Lavori, al fine di poterli contestare in tutto o in parte ove ritenuti discrezionalmente non realizzati a regola d'arte.

11.2 L'Appaltatore deve consentire al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza, e ai funzionari e dipendenti dell'OIM a ciò incaricati dal Capo Missione di accedere al cantiere in ogni tempo.

12 Assicurazioni

12.1 Ferme le responsabilità dell'Appaltatore previste all'art. 10. l'Appaltatore deve stipulare con primarie Società di Assicurazione e mantenere in corso di validità per tutta la durata del presente contratto le polizze assicurative specificate di seguito:

- a) Polizza per R.C. verso terzi a copertura di ogni richiesta o serie di richieste di risarcimento derivanti o conseguenti da qualunque evento o incidente;
- b) Polizza a garanzia del pagamento dei salari e delle altre responsabilità del datore di lavoro;
- c) Polizze R.C. per gli automezzi di qualunque natura utilizzati dall'Appaltatore;
- d) Polizza a copertura delle perdite e dei danni alle Opere appaltate e ai 13.

12.2 L'importo massimo del rischio assicurato per ciascuna polizza deve essere in linea con gli standard del settore di riferimento e comunque per un ammontare soddisfacente per l'OIM.

12.3 Le polizze ed i certificati di assicurazione devono essere forniti all'OIM prima dell'inizio dei lavori.

13 Garanzie

13.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce di trovarsi in situazione finanziaria sana e di essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi natura richieste per la realizzazione delle opere appaltate, di avere adeguate risorse lavorative ed umane, attrezzature e strumenti, competenza, perizia e capacità necessari

per portare a totale compimento le Opere appaltate a regola d'arte, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti per il loro completamento e delle altre statuizioni del presente contratto.

- 13.2 L'Appaltatore assicura e garantisce l'adempimento e completamento delle Opere appaltate con piena soddisfazione dell'OIM. L'Appaltatore è responsabile fino al decorso del termine di 12 mesi dalla data di approvazione non definitiva delle Opere appaltate ai sensi dell'art. 5.6, per ogni danno derivante da difetti di realizzazione o uso di materiali di qualità inferiore alla norma da esso impiegati, o conseguente ad una qualsiasi violazione delle condizioni del presente contratto.
- 13.3 In caso di imperfezioni nei materiali o nella manodopera, che si manifesti nel corso di realizzazione delle Opere appaltate, l'Appaltatore dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta dell'OIM, provvedere a propria cura e spese a rimuovere i vizi presenti su tutte quelle porzioni delle Opere appaltate che a giudizio esclusivo della committente risultino non realizzate a regola d'arte o non conformi ai progetti e alle specifiche.
- 13.4 In caso di inadempimento o incapacità o rifiuto di adempiere da parte dell'Appaltatore alla richiesta dell'OIM di rimuovere e rinnovare le opere non realizzate a regola d'arte o in difformità al progetto o alle specifiche, l'OIM ha facoltà di risolvere il contratto e/o di affidare la realizzazione di tali interventi a soggetti terzi. I costi comunque conseguenti, sia direttamente che indirettamente, resteranno a carico dell'Appaltatore. L'OIM avrà facoltà di richiedere direttamente all'Appaltatore il rimborso delle somme così spese, ovvero di dedurre il relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore o prelevarlo dalla trattenuta prevista ai sensi dell'art. 9.
- 13.5 Ove l'OIM scopra e contesti all'Appaltatore delle opere realizzate non a regola d'arte o in difformità dal progetto o dalle specifiche in seguito all'approvazione non definitiva, ma prima di quella definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere il vizio immediatamente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione scritta da parte dell'OIM. In difetto, l'OIM potrà affidare a soggetti terzi l'incarico di provvedervi, rimanendo comunque l'appaltatore obbligato e responsabile per i costi al riguardo sostenuti. In tali casi l'appaltatore dovrà rimborsare l'importo di tali riparazioni, applicandosi altresì, a titolo di penale, un tasso di interesse del 2% (two percentage) mensile fino all'effettivo completo saldo. Il tasso globale annuo applicato non potrà comunque mai raggiungere il tasso di interesse definito usuraio ai sensi della normativa dello Stato Italiano. L'OIM avrà facoltà, ove ancora possibile, di prelevare tali somme dalla trattenuta prevista ai sensi dell'art. 10.
- 13.6 L'Appaltatore dovrà provvedere a realizzare le opere di riparazione con la massima attenzione e diligenza al fine di proteggere da eventuali danni le opere già realizzate o comunque già esistenti. Nel caso gli interventi di riparazione producano danni alle opere già esistenti, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro riduzione in pristino a propria cura e spese, fino a soddisfazione dell'OIM.
- 13.7 L'Appaltatore inoltre garantisce:
- a) Che lo stesso agirà sempre e comunque nel miglior interesse dell'OIM;

- b) Che agirà nel rispetto di ogni normativa applicabile nell'adempire al presente contratto;
- c) Che nessun funzionario dell'OIM e nessun terzo hanno ricevuto o riceveranno offerte da parte dell'Appaltatore relativi a benefici diretti o indiretti connessi al presente contratto o all'assegnazione dell'appalto;
- d) Che non ha nascosto o travisato alcun fatto relativamente all'ottenimento del presente contratto;
- e) Che tutti i materiali da utilizzarsi sono nuovi, conformi a normativa e idonei all'uso per cui verranno impiegati;
- f) Che nel corso della realizzazione delle opere appaltate non verrà utilizzato amianto o altri materiali dannosi per la salute (quali, ad esempio, vernici al piombo);
- g) Che l'Appaltatore, i suoi dipendenti o i suoi proprietari non sono stati in precedenza dichiarati dall'OIM non aventi titolo per l'assegnazione di contratto da parte dell'OIM;
- h) Che si atterrà ai più elevati standard etici nell'adempire al contratto, ivi incluso l'astenersi da ogni pratica discriminatoria o basata sullo sfruttamento o comunque in contrasto con i diritti fissati nella Convenzione dei Diritti del Bambino;
- i) Che la remunerazione dell'Appaltatore ai sensi del presente contratto è l'unica remunerazione connessa al contratto stesso. L'Appaltatore non può accettare, a proprio beneficio, alcuna commissione, sconto o pagamento analogo reso in connessione alle attività relative al contratto o alla estinzione delle obbligazioni da esso nascenti. L'Appaltatore garantisce che né gli eventuali subappaltatori, né il personale e i rappresentanti propri o dei subappaltatori riceveranno alcune delle dette remunerazioni aggiuntive.

13.8 L'Appaltatore ulteriormente garantisce che:

- a) Assumerà tutte le misure necessarie per evitare casi di effettivo, tentato o minacciato sfruttamento o abuso sessuale da parte di suoi dipendenti o di qualunque altro soggetto impiegato e sotto la direzione dell'Appaltatore per la realizzazione delle Opere appaltate. Ai fini di questo accordo, rientrano nella definizione di "sfruttamento o abuso sessuale":
 - 1) Scambiare moneta, beni, servizi trattamenti di favore, opportunità di lavoro o altri vantaggi per ottenere prestazioni o favori sessuali; sfruttare una condizione di vulnerabilità, differenza di potere o fiducia per ottenere prestazioni sessuali sia in condizioni di coercizione che di disparità.
 - 2) Intrattenersi sessualmente con persone di età inferiore ai 18 anni (bambini)

- b) Scoraggerà fortemente ogni possibile relazione sessuale tra i suoi dipendenti e i soggetti assistiti dall'OIM.
 - c) Riferirà tempestivamente all'OIM ogni lamentela o segnalazione relativa a possibili abusi o sfruttamenti sessuali e assumerà ogni misura idonea, comprese quelle disciplinari, nei confronti di chi, sotto la direzione dell'Appaltatore per la realizzazione delle Opere appaltate, abbia commesso abusi o sfruttamenti sessuali.
 - d) In ipotesi di subappalto accettato dalla Committente, l'Appaltatore notificherà tali regole all'impresa subappaltatrice.
 - e) Manterrà tale impegno in ogni momento. La non adesione a tale impegno costituirà motivo sufficiente per la rescissione immediata di questo Contratto
- 13.9 Gli impegni sopraindicati restano efficaci oltre la scadenza o la conclusione di questo Contratto

14. Cessione del Contratto e Subappalto

- 14.1 L'appaltatore non può cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte le opere in esso previste senza un preventivo specifico consenso scritto in proposito da parte dell'OIM. L'eventuale cessione del contratto o concessione in subappalto di opere non autorizzata dall'OIM sarà causa di risoluzione di diritto del contratto
- 14.2 Ricorrendo situazioni eccezionali, a fronte di preventivo assenso scritto da parte dell'OIM, la realizzazione di specifici lavori e parti delle opere appaltate può essere affidata in subappalto ad imprese che abbiano specifiche e consolidate competenze in proposito. L'eventuale assenso dell'OIM non solleva l'Appaltatore da alcuna delle obbligazioni o delle responsabilità assunte con il presente contratto, né determina l'insorgere di alcun rapporto contrattuale tra l'OIM ed il Subappaltatore. Ogni rapporto contrattuale permane esclusivamente tra OIM e Appaltatore, che rimane vincolato in via esclusiva dalle obbligazioni assunte e sarà considerato unico responsabile per ogni adempimento o inesatto adempimento derivante dal contratto di subappalto. Il Subappaltatore non potrà avere alcuna azione diretta nei confronti dell'OIM per il mancato rispetto del contratto di subappalto di qualunque natura

15 Forza maggiore

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per il mancato o tardato adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto ove ciò sia determinato dal verificarsi di una causa di forza maggiore, quali tumulti popolari, azioni militari, disastri naturali e altre circostanze fuori dal controllo della parte interessata. In tale

caso la Parte fornirà immediata notizia scritta all'altra parte dell'esistenza di tale causa o evento e del presumibile ritardo.

16 Autonomia dell'Appaltatore

L'Appaltatore realizzerà le opere appaltate in qualità e veste di imprenditore autonomo e senza vincolo di dipendenza, subordinazione o controllo da parte della Committente

17 Audit

L'Appaltatore acconsente a conservare nota contabile, redatta secondo procedure consolidate e generalmente accettate, di tutti i costi diretti e indiretti di qualunque natura che comportino transazioni finanziarie correlate alla fornitura dei servizi in contratto. L'Appaltatore deve rendere disponibili tali note contabili all'OIM o ad altro soggetto da essa designato in ogni tempo fino alla scadenza del settimo anno successivo il pagamento finale, per ispezione, verifica o copia. Su specifica richiesta, i dipendenti dell'Appaltatore devono rendersi disponibili per colloqui.

18 Clausola di confidenzialità

Ogni informazione resa disponibile o comunque conosciuta dall'Appaltatore in relazione alla stipula o all'esecuzione del presente contratto deve essere considerata dall'Appaltatore strettamente confidenziale e non divulgabile a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'OIM. L'Appaltatore, ove raccolga, riceva, tratti, comunichi, diffonda o trasferisca all'estero qualunque dato personale nell'adempimento del contratto, dovrà conformarsi ai principi sulla protezione dei dati dell'OIM. La presente obbligazione permarrà efficace anche in seguito al completo adempimento o alla risoluzione del presente contratto.

19 Comunicazioni

Qualunque comunicazione effettuata tra le parti ai sensi del presente contratto, si riterrà correttamente effettuata se compiuta per iscritto e consegnata, inviata per posta, fax o P.E.C. alla controparte ai seguenti indirizzi:

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Ufficio di Collegamento per il Mediterraneo
Via L.G. Faravelli, snc
00195 Roma
Att. Ufficio del Direttore/Capo Missione
E-mail: IOMMediterraneanCF@iom.int

**Appaltatore
XXX**

Qualunque variazione degli indirizzi qui indicati dovrà essere comunicata per iscritto alla controparte senza ritardo. Dalla ricezione della comunicazione di cambio di

indirizzo, tutte le comunicazioni inviate al precedente indirizzo si riterranno non effettuate.

20 Soluzione delle controversie

- 20.1 Qualunque controversia di qualunque natura dovesse sorgere in relazione alla stipula, esecuzione, inadempimento, risoluzione, invalidità del presente contratto o quant'altro ad esso correlato direttamente o indirettamente dovrà, se possibile, essere risolta in via non contenziosa attraverso trattative tra le parti.
- 20.2 Nel caso tali trattative risultino impossibili o non fruttuose nel corso di 3 (tre) mesi dalla ricezione dell'avviso da parte di una delle due parti dell'esistenza di tale controversia o disputa, entrambe le Parti avranno facoltà di rimettere la questione ad un collegio di conciliazione. Il procedimento di conciliazione si svolgerà in conformità ed adempimento delle regole di conciliazione UNCITRAL del 1980. L'articolo 16 di dette regole non si applica.
- 20.3 Qualora la conciliazione fallisca, entrambe le Parti hanno facoltà di sottoporre la questione ad un collegio arbitrale entro e non oltre i 3 (tre) mesi seguenti la data della conclusione del procedimento di conciliazione, secondo l'Articolo 15 delle Regole di Conciliazione UNCITRAL. L'Arbitrato si svolgerà osservando le regole sull'arbitrato UNICTRAL 2010, adottate nel 2013. Il numero degli arbitri sarà 1 (uno), ed il procedimento si svolgerà in lingua inglese, a meno di diverso accordo scritto tra le Parti. Il tribunale arbitrale non avrà autorità per comminare sanzioni punitive. Il lodo arbitrale, per espressa pattuizione, sarà vincolante e non ulteriormente impugnabile.
- 20.4 Il presente Contratto come pure il suddetto accordo arbitrale saranno governati dai principi giuridici generali accettati internazionalmente e dai termini stipulati nel presente Contratto al quale non si applica alcuna giurisdizione nazionale. I principi giuridici generali accettati internazionalmente si dovranno intendere inclusivi dei Principi UNIDROIT per i Contratti Commerciali Internazionali. La risoluzione della disputa sarà ricercata in forma riservata da entrambe le Parti. Questo articolo resterà efficace oltre la scadenza o la conclusione del presente Contratto.

21 Uso del nome dell'OIM

L'Appaltatore non può fare uso del logo ufficiale e del nome dell'OIM, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'OIM stessa e comunque nei limiti di tale autorizzazione

22 Immunità e privilegi dell'OIM

Nessuna disposizione del presente contratto potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi ed alle immunità dell'OIM in quanto organizzazione intergovernativa.

23 Clausola di non rinuncia

Il mancato intervento della Committente diretto ad ottenere l'esatta prestazione di una qualunque statuizione contrattuale non può essere considerato sotto alcun profilo rinuncia ad alcun diritto o strumento di tutela a disposizione dell'OIM, né può essere interpretato come rinuncia in relazione all'inadempimento dell'Appaltatore al presente contratto, che comunque conserverà piena efficacia. Nessuna rinuncia di alcun diritto derivante dal presente contratto da parte dell'OIM potrà ritenersi verificata, se non risultante da atto scritto controfirmato dal Capo Missione.

24 Risoluzione del contratto

24.1 L'OIM ha facoltà, a sua discrezione, e anche per meri motivi di convenienza, di risolvere integralmente o parzialmente il presente contratto. La risoluzione può avvenire in ogni tempo dando all'Appaltatore un preavviso scritto di sette giorni. Detto preavviso deve specificare con il compimento di quali lavori il contratto deve intendersi risolto e da quale data. A ricezione di detto preavviso, l'Appaltatore deve:

- a) Interrompere immediatamente i lavori alla data e al compimento delle opere indicate nel preavviso, e non ordinare, acquistare o noleggiare materiali, servizi o attrezzature ulteriori rispetto a quelli necessari a completare la parte di lavori che non sono ancora terminati;
- b) Provvedere immediatamente all'annullamento degli acquisti, alla risoluzione dei contratti di subappalto e di noleggio o qualunque altro contratto stipulato per la realizzazione delle opere di cui non è più richiesta la realizzazione in termini soddisfacenti per l'OIM, o cedere tali contratti sotto la diretta direzione dell'OIM;
- c) Assistere l'OIM nella protezione e messa in sicurezza delle opere in corso, degli impianti, degli strumenti, delle attrezzature delle proprietà e dei materiali acquistati dall'Appaltatore o forniti dall'OIM in costanza del presente contratto;
- d) Portare a termine le parti delle Opere appaltate che non sono state terminate;
e
- e) Svolgere le ulteriori attività correlate che l'OIM può ragionevolmente richiedere, al fine di completare il lavoro.

24.2 In caso di risoluzione secondo la clausola precedente, l'OIM dovrà, quale solo diritto e indennizzo dell'Appaltatore, corrispondere quanto segue:

- a) Il prezzo stabilito in contratto per opere effettivamente realizzate in conformità al contratto prima del preavviso di risoluzione;
- b) I costi relativi alla porzione di opere realizzate successivamente ai sensi del preavviso di risoluzione, a condizione che l'OIM accetti tali opere;
- c) I costi amministrativi documentati, purché ragionevoli, derivanti dalla liquidazione delle domande di pagamento/indennizzo conseguenti alla risoluzione del contratto in relazione a ordini di acquisto o contratti di subappalto stipulati per la realizzazione delle opere, alle condizioni concordate con l'OIM;
- d) I costi ragionevoli sostenuti per la rimozione e disposizione dei materiali e delle attrezzature residui, alle condizioni concordate con l'OIM.

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Committente, entro sette giorni dalla ricezione del preavviso di risoluzione, una proposta scritta di adeguamento del prezzo concordato nel contratto che includa esclusivamente i costi indicati nel presente articolo. L'OIM dovrà esaminare la proposta, e concordare un adeguamento equo del prezzo fissato nel contratto. Gli ulteriori importi eventualmente corrisposti anticipatamente dall'OIM dovranno essere rimborsati dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni.

24.3 L'OIM avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore al verificarsi di una giusta causa, quali quelle indicate a mero titolo esemplificativo di seguito:

- a) Mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle condizioni e termini stabiliti nel presente contratto;
- b) Incapacità, rifiuto e mancata esecuzione dell'ordine di rimozione e sostituzione della porzione di lavori che risulti inconsistenze, incorretta o difettosa come da art. 13.5
- c) Mancato completamento delle opere appaltate nei termini contrattualmente previsti, ovvero decorso inutilmente il termine di proroga concesso, o rallentata progressione dei lavori ai sensi dell'art. 7 o realizzazione delle opere non a regola d'arte;
- d) Sottoposizione dell'Appaltatore ad un procedimento per insolvenza o di liquidazione;
- e) Qualora, ad esclusivo giudizio dell'OIM, l'Appaltatore abbia posto in essere condotte fraudolente nell'ottenere l'assegnazione del contratto o nell'adempiervi.

La comunicazione di risoluzione deve specificare se venga risolto l'intero contratto o se venga risolto a seguito del completamento di determinati lavori e la data di effettiva risoluzione. A ricezione di tale comunicazione l'Appaltatore deve eseguire quanto previsto all'art. 24.1. La risoluzione è disposta senza pregiudizio dei rimanenti diritti e mezzi di tutela a disposizione dell'OIM ai sensi del presente contratto. Gli importi anticipati dall'OIM dovranno essere rimborsati dall'Appaltatore entro sette giorni dalla richiesta dell'OIM

24.4 Ove l'OIM risolva il contratto ai sensi del precedente articolo 24.3, tutti i materiali, gli impianti, le attrezzature e le opere già finanziate ai sensi del presente contratto devono ritenersi di proprietà esclusiva della Committente o dei suoi danti o aventi causa.

25 Conservazione degli effetti giuridici

Ove una qualunque parte del presente contratto risultasse viziata, nulla o annullabile o comunque non eseguibile, ciò non inciderà sull'esecuzione delle rimanenti parti del contratto che conserveranno la loro piena efficacia, salvo che la parte viziata o ineseguibile fosse stata determinante per la formazione del consenso delle parti alla stipula del presente contratto.

26 Composizione del contratto

Il presente contratto inclusi tutti i suoi allegati riporta l'intero accordo intervenuto tra le parti e sostituisce e nova ogni eventuale precedente accordo scritto o verbale di ogni natura relativo all'oggetto del presente contratto.

27 Clausole finali

27.1 Il presente contratto acquisterà efficacia in seguito alla sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti e rimarrà in vigore fino all'adempimento di tutte le obbligazioni in esso dedotte, salvo sua risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 24.

27.2 Ogni modifica al presente contratto può essere effettuata solo per iscritto sulla base del reciproco accordo delle parti.

Sottoscritto in Roma il XXX in due copie

La Committente

L'Appaltatore

(Name of IOM Representative)
(Position)

(Name of Representative)
(Position)